

## **Am Deutschen Volke**

### **Prime note sulla sentenza del BundesVerfassungsGericht del 30 giugno 2009 sul Trattato di Lisbona e la sua attuazione in Germania\***

*di Mario P. Chiti*

1. La sentenza del BundesVerfassungsGericht (BVG) del 30 giugno 2009 ha salvato il Trattato di Lisbona, ma ha inferto un colpo durissimo alla stessa Unione europea; con effetti che vanno ben al di là del sistema tedesco.

Finora era risultata sostanzialmente esatta la tesi di Pescatore (espressa nel 1983) che “il sistema europeo è un sistema evolutivo, da intendersi tuttavia a senso unico: vi è transizione nel senso di una progressione; il ritorno all’indietro non è concepibile”. La sentenza del BVG, che qua si commenta, rimette tutto in discussione.

2. Al BVG erano stati presentati vari ricorsi per l’asserita incostituzionalità della legge di ratifica del Trattato di Lisbona e delle due leggi collegate. La prima, di modifica costituzionale (artt. 23, 45 e 93 GrundGesetz, GG); la seconda, che estende e rafforza le competenze del Parlamento tedesco nelle materie europee.

Le conclusioni del BVG sono che solamente quest’ultima legge è, in parte, costituzionalmente illegittima; poiché, malgrado la dichiarata finalità di assicurare maggiore vigore al Parlamento, non sono sufficientemente garantiti i diritti di partecipazione del Bundestag e del Bundesrat nelle questione europee, in violazione degli artt. 38.1 e 23.1 della GrundGesetz.

Letto soltanto il dispositivo, la sentenza parrebbe un caso “interno” tedesco circa le competenze del Parlamento per la ratifica di trattati internazionali - anche atipici come quelli connessi all’Unione europea - di rilevante importanza per l’assetto costituzionale nazionale. In effetti, per il BVG, il Trattato di Lisbona è compatibile con la GG, ma non lo è il sistema nazionale di garanzia delle prerogative parlamentari nel quadro dell’Unione europea (UE). Il ricorso è stato pertanto accolto in parte, con la previsione della sospensione del deposito dello strumento di ratifica del Trattato sino alla necessaria modificazione della legge sul ruolo del Bundestag e del Bundesrat negli affari europei (legge federale dell’8 ottobre 2008), rafforzandone i diritti quali organi costituzionali legislativi.

In realtà, considerata la sentenza per intero – con fatica, anche nella traduzione in inglese predisposta dal BVG, vista la lunghezza (421 paragrafi per oltre ottanta

---

\* Relazione al Seminario di Astrid su “La sentenza del Bundesverfassungsgericht sulla costituzionalità del Trattato di Lisbona e i suoi effetti sulla costruzione dell’Unione europea” - Roma, 21 settembre 2009

pagine di fitto testo) e la complessità dell'argomentazione – è evidente che il BVG ha preso occasione dai ricorsi del gruppo parlamentare Die Linke e di alcuni privati per riconsiderare l'intero quadro dei rapporti giuridici tra l'ordinamento tedesco e l'ordinamento europeo. Non limitandosi, significativamente, a trattare le questioni costituzionali della partecipazione della Repubblica federale all'integrazione europea, ma entrando nella sfera dell'Unione europea stessa; per effetto dell'assunto - ribadito, come si vedrà, in molti paragrafi della sentenza - che gli Stati membri rimangono tuttora ad ogni effetto i “Signori dei Trattati”, e dunque possono sindacare e condizionare il sistema che hanno voluto sovranamente istituire.

La posizione del BVG è che il criterio dei poteri di attribuzione (*conferral*) conferiti dagli Stati membri, e l'obbligo di rispettare l'identità costituzionale nazionale dimostrano che l'UE è fondata nelle costituzioni degli Stati membri (para. 234).

3. In tutta Europa la sentenza è stata subito considerata un segna via della problematica europea; ma con interpretazioni diverse.

Tra i primi commentatori non sono mancate letture “continuiste” della sentenza, considerata sviluppo coerente di vari precedenti della stessa Corte tedesca; in particolare, della nota sentenza sul Trattato di Maastricht (del 13.10.1993). Sono state anche colte assonanze con le posizioni di altre corti costituzionali, ad esempio con quella italiana per i “controlimiti” al diritto europeo. Ed anche nella conclusione secondo cui al BVG compete il controllo sul contenuto essenziale ed inviolabile dell'identità costituzionale, come prevista dalla GG.

La sentenza rappresenta, in verità, un salto di qualità rispetto alle conclusioni raggiunte in precedenza dal BVG. La rilevanza dei dati costituzionali nazionali assume un'inedita centralità; non soggetta all'erosione del sistema europeo; e mai come nel passato l'UE viene definita come un'organizzazione “aliena”(para. 220), il cui ordinamento derivato è soggetto al potere di disposizione degli Stati membri.

Le argomentazioni sulla primazia del sistema costituzionale nazionale e le garanzie dell' “identità costituzionale” tedesca, si distaccano nettamente dai limiti particolari che varie corti costituzionali – come quella italiana – hanno voluto porre rispetto alla supremazia del diritto europeo, nel complesso ormai accettato. Per il BVG la Costituzione tedesca non pone tanto particolari barriere al diritto europeo, “controlimiti” appunto; quanto, con la sua particolare identità, conforma la “costituzione europea”. E' la Costituzione nazionale che dunque condiziona la costituzione europea e non viceversa. Si è così del tutto distanti dalla teoria dei controlimiti.

Per quanto poi riguarda la continuità della sentenza in esame con i precedenti della stessa Corte, è vero che le principali nozioni ora dedotte – come l'identità costituzionale tedesca, il rilievo del principio democratico, la competenza fondamentale sui Trattati (*Kompetenz-Kompetenz*) - erano già state utilizzate in precedenza; ma è proprio di questo giudizio l'esame analitico dei caratteri dell'Unione europea, il giudizio negativo sulle sue falle rispetto ad alcuni requisiti

costituzionali essenziali, la compiuta affermazione sul carattere “derivato” del sistema europeo.

Così, pur se la sentenza ancora usa per l’Unione europea la qualificazione di ordinamento “sovranzionale” (per altro, alternandola non casualmente con l’aggettivazione “internazionale”), rimane ben poco della sovranzionalità intesa come fonte di autonome decisioni giuridiche rispetto agli Stati membri.

La sentenza del 30 giugno ha dunque caratteri distintivi in quanto porta a conclusione originale talune posizioni già in precedenza espresse e, soprattutto, ha deciso che con il Trattato di Lisbona – pur in una sua lettura devitalizzante, di cui si dirà – si è giunti al punto massimo dell’integrazione che è compatibile con la Costituzione tedesca.

4. Per mettere da parte ogni tipo di lettura “continuista” con la giurisprudenza del BVG o di analogia con le posizioni di altre corti costituzionali, basti considerare che l’integrazione europea è (era, si deve ora dire) sempre stata considerata un “processo”, un continuo divenire di fasi in cui si sviluppano competenze e poteri dell’UE. La “dinamica” è stato il carattere tipizzante dell’esperienza comunitaria.

Gli stessi Trattati europei si basano su questo carattere. Emblematico l’art. 1, c.2, del TUE secondo cui “il presente Trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa”.

A sua volta, la “costituzione europea” per i particolari caratteri dell’ordinamento UE è stata definita – proprio dagli studiosi tedeschi – una *Wandel-Verfassung*, una costituzione in trasformazione.

Ebbene, per il BVG l’evoluzione per tappe è giunta al capolinea. La sentenza esclude per il futuro ogni ulteriore progresso, a meno che l’incremento dell’integrazione sovranzionale non sia compensato da un aumento della legittimazione democratica (para. 239, 261-262) e sempre mantenendo come limite invalicabile la piena sovranità degli Stati membri nel quadro di un’Unione europea intesa come *Staatenverbund*, cornice istituzionale leggera perché mera associazione di Stati nazionali sovrani.

In caso contrario, si può anche pensare al rifiuto di un’ulteriore partecipazione della Germania all’UE (para. 264), utilizzando il diritto di recesso che, con tesi alquanto ardità, il BVG considera insito da sempre nel sistema comunitario (para. 329). Solo una libera scelta costituente del popolo tedesco per uno sviluppo dell’integrazione oltre gli attuali limiti stabiliti dalla GG potrebbe evitare simili eventi.

Si conferma così il blocco del metodo dell’integrazione progressiva sinora seguito, che ha rappresentato la principale manifestazione del “metodo comunitario”.

5. Le conclusioni raggiunte dal BVG hanno un’evidente implicazione ideologico-politica e potranno così essere apprezzate dai fautori di un’integrazione minimalista o, all’opposto, criticate dai residui federalisti e anche dagli europeisti “pragmatici”, più interessati al quotidiano sviluppo dell’integrazione amministrativa

che ai profili di alto profilo costituzionale. Certo è che sentenze così importanti acquistano un particolare rilievo non soltanto per la qualità delle motivazioni e per l'oggettivo peso istituzionale-politico dell'organo e dello Stato coinvolto, ma anche per il momento in cui sono pubblicate. Altro era l'indomani (1993) del Trattato "rivoluzionario" sull'UE rispetto all'attuale deriva iniziata nel 2004.

Vi saranno sicuramente prossime occasioni per una franca discussione del significato della sentenza in tale prospettiva. Queste note di commento sono incentrate, invece, in una prima analisi giuridico-istituzionale della sentenza e nell'individuazione dei prossimi possibili scenari generali che determina per gli altri Stati membri.

Dal punto di vista ora detto, il dato maggiore è il radicale contrasto tra le posizioni del BVG e della Corte di giustizia.

Non è un caso che in una sentenza così lunga e "dotta", ricca di citazioni scientifiche e di precedenti giurisprudenziali, vi sia un solo riferimento alla Corte di giustizia. E' il punto – paragrafo 398 – in cui si afferma che l'Unione europea ben conosce anche la dimensione sociale e che non è orientata unilateralmente al mercato.

La ragione è che, sin dai primi anni sessanta del secolo scorso, la Corte di giustizia ha sviluppato la teoria dell'ordinamento comunitario come ordinamento di tipo originale (ben lontano dall'idea di *Staatenverbund*), con una serie di nuovi principi caratterizzanti (primato del diritto comunitario, diretto effetto, ecc.). Si tratta di principi ben noti, che qua non è necessario richiamare in dettaglio, dai quali complessivamente discende la posizione di fondo della Corte di giustizia sull'integrazione degli ordinamenti nazionali nell'ordinamento europeo; seguendo per la Comunità e per l'Unione un originale modello monistico, in aperta e consapevole contraddizione con la tradizione dualistica propria del diritto internazionale.

Il distacco del BVG da queste posizioni è ora così forte da giungere all'affermazione (para. 339 e segg.; massima n. 4) della propria competenza a sindacare se gli atti ("*legal instruments*" nella traduzione inglese; qua imprecisa) delle Istituzioni e degli organi europei siano rimasti entro i confini dei poteri attribuiti dagli Stati membri. Con un inedito potere di controllo nazionale sugli atti comunitari che non trova riscontro nel sistema comunitario, e che anzi palesemente contrasta con il diritto comunitario.

6. Per apprezzare la piena portata della sentenza ed i suoi possibili letali effetti sul processo di integrazione, merita esaminarne alcuni passaggi principali.

Il BVG è anzitutto attento a sottolineare che il GG è aperto al diritto internazionale ed europeo (*Voelkerrechtsfreundlichkeit*), ed alla partecipazione della Germania alla realizzazione dell'Europa unita, compreso il trasferimento di alcuni poteri sovrani all'Unione europea (es. para. 219, 226 e 340). Ma alle condizioni essenziali: a) del mantenimento della sovranità statale nel suo insieme – sì che il trasferimento di alcuni poteri all'UE è solo specifico e basato sul principio di attribuzione; b) del rispetto dell'identità costituzionale degli Stati membri; c) del

rispetto, altresì, dell'autonomia degli Stati membri per definire le condizioni di vita politica e sociale nel proprio ordinamento.

E' evidente che una siffatta "apertura" del sistema tedesco all'Europa ha una connotazione prettamente internazionalista, più che sovranazionale; e contrasta con i risultati cui è pervenuto il diritto europeo, tanto nel diritto primario e derivato quanto nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Risulta così tutta "interna" alla Germania l'affermazione che l'esercizio delle competenze di revisione costituzionale da parte del BVerfG garantisce il rispetto dell'identità nazionale sia secondo il diritto costituzionale che secondo il diritto europeo; e non si comprende il senso della zuccherosa affermazione per cui, in tal modo, entrambe le garanzie possono andare "mano nella mano" nello Spazio giuridico europeo.

In effetti, nella sentenza si dedica ampio spazio alla qualificazione giuridica dell'UE quale unione di Stati nazionali sovrani, che esercita poteri sulla base di trattati che, fondamentalmente, sono soggetti al volere degli Stati; ed ove i cittadini degli Stati membri rimangono i soggetti della legittimazione democratica (cfr., tra i molti, il para. 229). Altro che UE quale originale potere pubblico, "*monstrum simile*" come pure a lungo si è parlato tra i giuristi tedeschi; e quanta lontananza dalle posizioni della Corte di giustizia, espresse sin dalla sentenza *Van Gend & Loos* del 1963!

Coerentemente, il BVerfG svolge quest'affermazione centrale nel senso che, per quanto il GG consenta uno spostamento della regolazione politica ad "organizzazioni internazionali", le decisioni in tal senso rimangono sempre degli Stati che dunque sono, come nel classico diritto internazionale, "i Signori dei trattati" (*the Masters of the Treaties*). Ancora più esplicitamente, la sentenza afferma (para. 233) che la GG non permette alle istituzioni tedesche di trasferire poteri sovrani alle istituzioni europee, tali da consentire loro di stabilire autonomamente altre competenze, ovvero la competenza finale (*Kompetenz-Kompetenz*).

In siffatta prospettiva era per il BVerfG inevitabile affrontare il tema del primato del diritto comunitario, come elaborato dalla Corte di giustizia e richiamato, con qualche ambiguità, dal Trattato di Lisbona.

La sentenza "nazionalizza" il principio perché, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo Trattato, rimarrebbe un istituto ("*institution*", traduzione inglese di nuovo non felice) attribuito da un trattato internazionale (cfr. para. 339); un istituto "derivato" che può avere forza legale in Germania solo con l'ordine di esecuzione del Trattato. Non rilevarebbe in senso contrario la circostanza che il principio non è espressamente previsto nei Trattati, ma di creazione giurisprudenziale. Infatti, data la perdurante sovranità degli Stati membri, l'esistenza o meno dell'ordine di esecuzione e quindi l'accertamento dell'applicabilità del principio del primato è competenza del BVerfG.

E' evidente che la primazia del diritto comunitario diviene, in tal modo, un mero simulacro; dato che il principio viene letto in una prospettiva di diritto nazionale ed internazionale, del tutto diversa da quella assunta dalla Corte di giustizia dai primi anni sessanta dello scorso secolo. Viene altresì meno la lettura "monista"

dell'integrazione europea, in cui, secondo i giudici comunitari, l'ordinamento comunitario si integra con gli ordinamenti degli Stati membri; in modi che sono garantiti dai giudici europei e nazionali, secondo le rispettive competenze.

7. All'interpretazione del sistema comunitario come variante del generale modello internazionalista, la sentenza aggiunge due blocchi di motivazione: un ampio riconoscimento per l'identità costituzionale tedesca e una lettura negativa dell'Unione europea per quanto riguarda la sua adeguatezza rispetto agli standard di costituzionalità richiesti dalla GG (spec. para. 288 e segg.).

Il tema dell'identità costituzionale non è certo originale nella giurisprudenza del BVG e nella scienza giuridica tedesca; ma viene in questa occasione sviluppato in modo sistematico per elaborare un modello nazionale che non è fonte di meri "controlimiti" per il diritto comunitario, ma rappresenta un vero e proprio parametro di costituzionalità del sistema europeo.

La sentenza accoglie il principale motivo di ricorso, incentrato sull'art. 38 (combinato con il 23) GG, che garantisce ai cittadini tedeschi il diritto a partecipare all'elezione del Parlamento federale; in tal modo legittimando l'autorità statale. La riduzione del ruolo del Parlamento conseguente al Trattato di Lisbona, non adeguatamente compensata dalla legge che pure a ciò è finalizzata, risulta così in violazione del generale principio democratico, che nell'art. 38 della GG ha un pilastro essenziale.

Il diritto di voto è, in effetti, considerato un diritto fondamentale, e base per l'"autodeterminazione democratica" per una libera ed eguale partecipazione all'autorità dello Stato; da rispettare – oltre che per gli espressi riconoscimenti ai sensi degli artt. 38.1. e 93.1. GG – perché parte del generale principio democratico, che include il "potere costituente del popolo tedesco". Il diritto di voto, inteso nel modo ampio ora ricordato, è parte dei diritti costituzionali inviolabili; non può essere condizionato da altri interessi pubblici e rappresenta "un insormontabile confine per ogni futuro sviluppo politico" (cfr. para. 209 e segg.; spec. 216). Il principio democratico di rappresentanza è violato se i diritti del Bundestag sono sminuiti in modo significativo, con perdita sostanziale della sua qualità di organo costituzionale.

E' vero – come riconosce la sentenza – che il principio democratico posto nella GG è aperto all'obiettivo di integrare la Germania in un ordine internazionale ed europeo; ove si possono determinare forme diverse e nuove di democraticità. Ma le eventuali novità devono essere aggiuntive alle garanzie nazionali, e comunque sono ammissibili nei limiti in cui le organizzazioni esterne ("*aliens powers*", originale qualificazione dell'UE) rimangono rispettose dell'inalienabile identità costituzionale tedesca.

Per assicurare una piena garanzia all'identità costituzionale tedesca, il BVG traccia un ardito parallelismo con le posizioni espresse dalla Corte di giustizia nella nota sentenza *Kadi* (3.9.2008, cause riunite C-402/05 e C-415/05). Come la Corte europea ha saputo limitare l'influenza del diritto internazionale in un caso in cui appariva a rischio l'identità della Comunità europea come "comunità di diritto", con

una sua precisa identità costituzionale; così, è compito del BVG garantire l'identità costituzionale tedesca nei confronti del diritto europeo. Del resto, sottolinea la sentenza, si tratta di evenienza non eccezionale nei rapporti tra ordinamenti che sono tra loro in relazioni non strettamente gerarchiche.

Le “identità costituzionali” danno così vita ad una serie di sistemi concentrici, il cui “cuore” è rappresentato dalle costituzioni nazionali. La Corte costituzionale tedesca si riserva dunque, in particolari circostanze, di dichiarare il diritto comunitario inapplicabile in Germania (para. 340).

8. Il principio democratico, come inteso dal BVG, non è ancora pienamente garantito nell'Unione europea; e richiede un perdurante ruolo centrale del Parlamento tedesco per l'elaborazione di ogni ulteriore passo dell'integrazione europea.

Infatti, tra le istituzioni europee, il Consiglio non rappresenta una seconda camera parlamentare, ma solo gli Stati, i “Signori dei Trattati”; e la Commissione non è un vero governo europeo, perché non pienamente responsabile verso il Parlamento europeo e tanto meno verso l'elettorato. Particolarmente delicati, ed anche assai opinabili, sono i paragrafi dedicati al Parlamento europeo (para. 284 e segg.), considerato non come organo costituzionale dell'Unione rappresentativo dei popoli europei (*Unionsvolk*), ma come organo rappresentativo dei popoli degli Stati membri. In tal senso la sentenza riprende la critica – diffusa in Germania (per la verità, anche negli altri Stati più popolosi) – sulla “proporzionalità decrescente” della composizione del Parlamento europeo; che ha come esito che il peso del voto di un cittadino di uno Stato membro minore vale circa dodici volte quello del cittadino di uno Stato popoloso come la Germania.

Più ampiamente, la critica che la sentenza rivolge al sistema europeo ha per oggetto il deficit democratico che affetta tutte le istituzioni europee ed i meccanismi decisionali. Perciò sono i cittadini degli Stati che rimangono i soggetti della legittimazione democratica, e l'autodeterminazione del popolo tedesco è garantita dalla Costituzione tedesca, nel rispetto del principio di maggioranza in condizioni di libertà e di eguaglianza.

9. Il ragionamento del BVG prosegue con inesorabile logica negativa mettendo in evidenza i limiti, allo stato (ma se non sono ammessi nuovi sviluppi, in via definitiva), del diritto dell'UE. Così, si salva la ratifica del Trattato di Lisbona tramite la “perfida” dimostrazione delle sue varie vacuità istituzionali, che non attentano al ruolo degli Stati membri come “Signori dei Trattati”.

Molti paragrafi (spec. 252 e segg.) sono dedicati ad evirare le competenze europee nei campi del diritto penale, della difesa e dell'uso della forza, della fiscalità, del diritto di famiglia, dei sistemi dell'istruzione, ecc. Così come a svilire la cittadinanza europea, rispetto alla cittadinanza degli Stati ed in particolare del “*German state people*” (para. 350); negando ogni parallelismo storico con le vicende della Confederazione tedesca del Nord del 1867.

In ogni caso, la sentenza, pur riconoscendo che vi sono stati continui ampliamenti delle competenze dell'UE, ribadisce che ciò che è decisivo nella prospettiva costituzionale non sono le relazioni quantitative, ma la garanzia che la Repubblica federale mantenga un sostanziale ruolo decisionale in materie cruciali per la regolazione e per le condizioni di vita dei propri cittadini.

La conclusione generale della sentenza non poteva che essere la seguente, inquietante: “il processo di integrazione europea non è irreversibile. La partecipazione della Repubblica federale tedesca all'UE dipende dalla sua perdurante volontà di rimanerne membro. I confini giuridici di questa volontà dipendono dalla Costituzione tedesca” (para. 329).

10. Al di là dello sconcerto per lo strappo che il BVerfG ha volutamente inferto alla trama comunitaria, la sentenza appare contestabile per due profili generali (molte questioni particolari saranno trattate in prossimi commenti analitici).

Il primo riguarda l'interpretazione riduttiva delle disposizioni della GG dedicate all'integrazione europea, specie con le modifiche costituzionali approvate successivamente al Trattato di Maastricht. La lettera di tali articoli, in particolare dell'art. 23, ed i lavori parlamentari sulla legge di modifica costituzionale indicano una ben diversa posizione, più “europeista”, del Parlamento tedesco rispetto alle conclusioni della sentenza. Conferma viene anche dalle memorie presentate dal Bundestag e dal Bundesrat nel corso del giudizio, in cui è stata difesa la costituzionalità delle tre leggi con argomenti nella linea classica della Corte di giustizia, temperata dalle precedenti sentenze del BVerfG. Questa prima osservazione è comunque spuntata, dato che, per quanto serie siano le perplessità sulla sentenza, la “voce” della Costituzione tedesca è il BVerfG; delle cui posizioni non si può non prendere atto.

Una seconda osservazione attiene al formalismo di cui è impregnata la sentenza ed all'assenza di ogni considerazione sull'effettività dell'integrazione realizzatasi negli oltre cinquanta anni di esperienza comunitaria. In effetti, nella pur amplissima motivazione il filo rosso del BVerfG è solo il dato normativo nella sua formulazione letterale, senza considerarne la reale portata assunta a seguito della giurisprudenza dei giudici comunitari e degli stessi giudici nazionali. Di più, la lettura che la sentenza fa dell'integrazione europea prescinde del tutto dagli svolgimenti amministrativi delle norme; quando invece è risultato da tempo acquisito che il massimo dell'integrazione stia proprio nel versante amministrativo.

Quasi in ogni paragrafo della sentenza ricorre il tema della sovranità dello Stato, talora con toni propri della prima metà del secolo scorso; ma non si ritrova un rigo nelle ottanta pagine di motivazione sui temi della “sovranità amministrativa” condivisa o sui temi già oggetto di cessioni di sovranità, sostanzialmente irreversibili; come il sistema delle banche centrali ed il sistema della moneta unica. Se è pacifico, come sopra detto, il ruolo del BVerfG quale “voce” della Costituzione tedesca; è

altrettanto certo che le sue sentenze dovrebbero tener conto della completezza della fattispecie oggetto del giudizio.

11. Che cosa accadrà dopo questo giudizio così dirompente ?

E' prevedibile che altre corti costituzionali e giudici di ultima istanza seguiranno un approccio simile, così da complicare ulteriormente il cammino europeo. Ma, all'opposto, non è impossibile che talune corti ribadiscano le posizioni europeiste raggiunte (talvolta faticosamente, come per la nostra Corte costituzionale).

Il dubbio maggiore riguarda l'atteggiamento che assumerà la Corte di giustizia. In passato vi sono già state situazioni critiche, sulle quali la Corte ha mantenuto un apparente distacco, proseguendo il proprio cammino. A fronte della sentenza tedesca, un simile atteggiamento apparirebbe surreale; ed in effetti le prime indicazioni lasciano intendere la volontà dei giudici comunitari di replicare, per quanto con cautela, al BVG. Certo è che sono ormai superate le fasi dell'integrazione in cui gli Stati membri lasciavano alla Corte il ruolo creativo delle stesse fondamenta costituzionali del sistema comunitario, "ordinamento di nuovo tipo .....

Questo commento alla sentenza del BVG si conclude con un quesito generale sul ruolo dei giudici nel quadro complessiva dell'UE e degli ordinamenti degli Stati membri. Se la Corte di giustizia sta tornando "sotto il trono", è mai possibile che i destini di un continente siano lasciati alle decisioni di una corte costituzionale nazionale ? I giudici tedeschi hanno infierito sull'attuale sistema europeo quale sistema carente di legittimazione democratica; ma, a loro volta, la costruzione (*rectius*, la distruzione) europea può dipendere da un manipolo di "saggi" di un solo Paese?

La domanda sul ruolo del giudiziario non è certo originale e si sta riproponendo anche nel contesto dell'incipiente "diritto globale"; ma dopo la sentenza del BVG acquista nel quadro europeo una nuova e pregnante attualità.